

COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Nr.59

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "MELANNURCA" PER LO SPETTACOLO "LUCI DEL VARIETA' " DEL 29 SETTEMBRE 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dieci** del mese di **settembre**, alle ore **undici** e minuti **trenta** - nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle prescritte formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
FRANCA GIUSEPPINA SAPONE - Sindaco	Sì
SALVATORE CONIGLIO - Assessore	Sì
LINA PASCA - Assessore	Sì
LUIGI BERUTTI - Assessore	No
ANTONIO MAZZA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale Signor **DR. ALBERTO CORSINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **FRANCA GIUSEPPINA SAPONE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "MELANNURCA" PER LO SPETTACOLO "LUCI DEL VARIETA' " DEL 29 SETTEMBRE 2018

PROPONE L'Assessore alla Cultura sig.ra Lina PASCA

VISTA la proposta presentata dalla compagnia teatrale "Melannurca" con sede a Torino per la rappresentazione dello spettacolo "Luci del varietà" che si svolgerà in data 29 settembre 2018 nel salone polifunzionale "E. Pinchia" sito a lato del Municipio di Banchette;

CONSIDERATA la rilevanza sotto il profilo culturale dell'attività sopraindicata;

RILEVATO che la promozione della cultura è un'importante finalità istituzionale dell'Ente;

ATTESO che, pertanto, l'attività svolta dall'Associazione sopraindicata è propria dell'ente e rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché si tratta di attività realizzata anche per conto del Comune di Banchette che, in considerazione della ridotta dotazione organica, non è in grado di organizzare direttamente;

PRESO ATTO che tale Associazione svolge attività rientranti nei compiti istituzionali del Comune realizzate nell'interesse della collettività e che risultano altresì coerenti con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.;

VISTO l'art. 6, comma 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.";

PRESO ATTO che la norma citata rappresenta una delle misure introdotte dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi del bilancio di ciascuna Amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica cui gli enti pubblici sono impegnati da anni;

RICHIAMATA la delibera 20 dicembre 2010, n. 1075, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che rileva che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

RICHIAMATA la delibera 10 marzo 2011, n. 122, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito alla definizione ed individuazione delle fattispecie interessate dal richiamato divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, che ha ricostruito, sia dal punto di vista normativo che funzionale, la nozione di "sponsorizzazione" in relazione all'attività degli enti locali, precisando che "il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica" poiché "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.";

RICHIAMATA la delibera 13 aprile 2011, n. 46, Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce che: a) è "corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi" (ex multis: Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011); b) "il divieto di cui all'art. 6, comma 9, citato deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche"; c) "la qualificazione in concreto della spesa per sponsorizzazioni rispetto alle singole fattispecie gestionali, ai fini dell'applicazione del divieto normativo, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali peraltro dovranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, il profilo teleologico cui si è fatto riferimento ed in particolare i presupposti che sono alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio";

DATO ATTO che il contributo richiesto non riveste carattere di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 78/2010;

VISTO l'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.";

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020;

RITENUTO opportuno concedere alla suindicata compagnia teatrale un contributo economico di €. 900,00 (novecento/00) per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dello spettacolo dal titolo "Luci del varietà" che si svolgerà in data 29 settembre 2018 nel salone polifunzionale "E. Pinchia" sito a lato del Municipio di Banchette;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 900,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1506 "Spese per manifestazioni (musicali e teatrali) organizzate dal Comune" – codice di bilancio 05.02.1 del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020;

RILEVATA la competenza generale residuale di questa Giunta comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00, e dell'art. 4, comma 1, lett. a), Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

- 1. DI CONCEDERE alla compagnia teatrale "Melannurca" con sede a Torino un contributo economico di €. 900,00 (novecento/00) per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dello spettacolo dal titolo "Luci del varietà" che si svolgerà in data 29 settembre 2018 nel salone polifunzionale "E. Pinchia" sito a lato del Municipio di Banchette;
- 2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 900,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1506 "Spese per manifestazioni (musicali e teatrali) organizzate dal Comune" codice di bilancio 05.02.1 del Bilancio di previsione finanziario triennio 2018/2020;;
- 3. DI DARE ATTO che si tratta di un'iniziativa di soggetti terzi, rientrante nei compiti del Comune e svolta nell'interesse della collettività, che risulta altresì coerente con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost. e che rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- 4. DI DARE ATTO che la ritenuta di acconto in oggetto non è applicabile al contributo concesso, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrando tale erogazione nella fattispecie di contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali di organismi e/o enti non commerciali;
- 5. DI DARE ATTO che le spese per la SIAE sono a carico del comune;
- 6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito *internet* istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sottosezione di 2° livello "Atti concessione";
- 7. DI DEMANDARE al competente Responsabile di Area l'adozione di tutti gli adempimenti ed atti gestionali successivi e conseguenti alla presente deliberazione, compreso l'impegno di spesa e l'erogazione del contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli:

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - il responsabile del Servizio	
in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - il responsabile del servizio Finanziario	• • • •
ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000 - il Segretario Comunale	

DELIBERA DELLA G.C. N. 59 DEL 10/09/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "MELANNURCA" PER LO SPETTACOLO "LUCI DEL VARIETA' " DEL 29 SETTEMBRE 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "MELANNURCA" PER LO SPETTACOLO "LUCI DEL VARIETA' " DEL 29 SETTEMBRE 2018", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza dovuta alla necessità di rendere tale deliberazione efficace entro il prossimo 29 settembre 2018, data dello svolgimento dello spettacolo teatrale sopraindicato, pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di pubblicazione e successiva eseguibilità della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL SINDACO F.to FRANCA GIUSEPPINA SAPONE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. ALBERTO CORSINI

THO THE HOLL GLOBELT IN THE BLUE CIVE	THO BILLING BUILDING
REFERTO DI PUBBLIC	CAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanz	za del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000
	no 28/09/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. ALBERTO CORSINI
======================================	IL SEGRETARIO COMUNALE (DR. ALBERTO CORSINI)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediata 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.	mente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art
•	cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.
Banchette, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. ALBERTO CORSINI